

## **Sentenza: 5 maggio 2020, n. 98/2020**

**Materia:** contratti pubblici; appalti; tutela della concorrenza

**Parametri invocati:** art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; artt. 30, comma 1, e 36 D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), come norme interposte

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 10, comma 4, legge regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento. Modifiche alla l.r. 38/2007)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe, ritenendola in contrasto con la riserva alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

La norma prevedeva che le stazioni appaltanti, nelle procedure cosiddette "sotto soglia" (comunitaria), ovvero che prevedano affidamenti per un importo totale inferiore ai parametri indicati dall'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, potessero stabilire di riservare la partecipazione alle imprese con sede legale e operativa in Toscana per una quota fino al cinquanta per cento dei soggetti da consultare.

È noto che la selezione degli operatori in questo tipo di procedure (negoziate, senza la previa pubblicazione di un bando) è svolta mediante consultazione di elenchi di operatori o tramite indagine di mercato, eventualmente accompagnata da sorteggio effettuato fra i potenziali offerenti.

Il sorteggio è espressamente previsto e consentito dalle linee guida Anac (linee guida che rimarranno in vigore fino all'approvazione del regolamento di attuazione dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici).

Ebbene la normativa toscana prevedeva che, qualunque fosse il sistema di selezione degli offerenti con i quali aprire la procedura negoziata propriamente detta, le medie, piccole o micro imprese toscane godessero di una riserva di partecipazione del cinquanta per cento; eventualmente, anche il sistema informatico avrebbe dovuto assicurare questa condizione.

La Corte fa notare come imporre, per fruire della riserva, il requisito della sede legale e, congiuntamente, della sede operativa in Toscana costituisca una clausola particolarmente stringente, che porta ad escludere tutte le imprese che abbiano anche solo una delle due sedi ubicata al di fuori del territorio regionale, con ciò pregiudicando seriamente la concorrenza.

Richiamata la propria precedente giurisprudenza (*ex pluribus* sentenze 263/2016, 36/2013), costante a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte afferma che disposizioni come quella impugnata, incidenti sulla materia della tutela della concorrenza, sono da considerarsi violative della competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Inoltre, anche nel merito, la norma introduce, osservano ancora i giudici, una distorsione dei livelli

di concorrenza che rende fondato il ricorso del Governo anche oltre il profilo della competenza ad adottare la legge, quasi a dire che neppure lo Stato, astrattamente, avrebbe potuto legiferare nella direzione della norma impugnata.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale.